



COMUNE DI GHILARZA

Provincia di Oristano

Settore Socio - Assistenziale

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA SOCIALE
RESIDENZIALE PER ANZIANI CASA DI RIPOSO ANGELINO LICHERI DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI GHILARZA.

CIG: 7633416E25

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1) Il presente capitolato reca norme, prescrizioni ed oneri generali e determina le condizioni per l'affidamento in concessione a terzi della struttura residenziale "Casa di Riposo Angelino Licheri", costituita da due comunità:

- 1) comunità Fratelli Deidda con capacità ricettiva pari a n. 12 posti, adibita a comunità alloggio, in possesso delle autorizzazioni al funzionamento;
- 2) comunità Rosa con capacità ricettiva pari a n. 16 posti, adibita a comunità alloggio, attualmente in fase di adeguamento con interventi già programmati e finanziati, come da relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale che si allega (**Allegato A al disciplinare**). A seguito di ulteriori lavori ad esclusivo carico della ditta concessionaria, tali posti potranno essere convertiti in 24 da Comunità Integrata. (Vedasi relazione tecnico – illustrativo allegata – **Allegato B al disciplinare**)

2) La comunità alloggio per anziani si configura come un servizio residenziale integrato, destinato ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente tali in situazione di disagio socio – abitativo non assistibili a domicilio. La comunità alloggio è una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni programmate mediche e infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.

La Comunità Integrata si caratterizza quale struttura residenziale per anziani non autosufficienti o per altri soggetti parzialmente o del tutto non autosufficienti, idonea a erogare prestazioni di natura assistenziali, relazionali e prestazioni programmate mediche infermieristiche a carattere continuativo, a soggetti non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili a domicilio, garantendo il soddisfacimento delle necessità primarie, stimolando e favorendo opportunità relazionali, per migliorare lo stato di salute e di benessere dell'anziano. La struttura deve funzionare permanentemente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno.

3) In sintesi i servizi previsti e da affidare, incluse tutte le attività e prestazioni ad essi connesse, sono:

Coordinamento e gestione della comunità, comprendente:

- a) Attività di assistenza alla cura della persona, aiuto negli atti della quotidianità;
- b) Somministrazione farmaci ed altri interventi prescritti dal medico curante;
- c) Attività sanitarie, sociosanitarie e riabilitative in collaborazione con i servizi sanitari territoriali;

- d) Stimolazione delle risorse personali dell'utente finalizzate alla gestione autonoma della giornata e della vita.
 - e) Attività ludiche, ricreative e di animazione;
 - f) Servizi segreteria/centralino/portierato;
 - g) Accoglienza e vigilanza notturna;
 - h) Servizi di autista/comMESSO;
 - i) Preparazione e somministrazione pasti;
 - l) Lavanderia, stireria, rammendo e servizi vari;
 - m) Servizi di pulizia e conduzione della struttura delle pertinenze e degli spazi annessi,
 - n) Manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi;
- Ogni altra prestazione e/o servizio previsto nel presente capitolato e nei regolamenti interni della struttura residenziale.
- 4) I servizi compresi nella presente concessione dovranno essere realizzati nel pieno rispetto del presente capitolato, del contratto di concessione, del progetto di gestione che verrà presentato dal concorrente che si aggiudicherà la gara, del Regolamento interno di funzionamento della Struttura sociale e della normativa vigente in materia.

Articolo 2 - UBICAZIONE LOCALI, ATTREZZATURE E CAPACITA' RICETTIVA

- 1) La comunità alloggio è localizzata all'interno di una struttura comunale, ubicata in Ghilarza nel Corso Umberto I n°5 e n°7
- 2) Il Comune di Ghilarza concede, dietro corresponsione di un canone di concessione, la struttura residenziale sopra descritta con la capacità ricettiva di cui ai commi precedenti, attrezzata e arredata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
- 3) In particolare, i servizi in concessione sono quelli volti ad assicurare una efficiente, efficace ed economica gestione della struttura ed il soddisfacimento dei bisogni primari, di relazione, di salute e socializzazione degli utenti.

Il concessionario deve svolgere tutti gli adempimenti connessi all'incremento della capacità ricettiva della struttura portando da 16 a 24 i posti a disposizione, così come meglio esplicitati nell'allegata relazione tecnico – illustrativa.

Per la concessione della struttura residenziale è dovuto un canone concessorio annuale a base di gara quantificato in € 6.000,00 (euro seimila/00) soggetto a rialzo.

Tale canone dovrà essere corrisposto **esclusivamente** tramite investimenti da realizzare presso la struttura, secondo un programma di spesa proposto e/o concordato con l'Amministrazione e da destinare a interventi di manutenzione straordinaria e/o acquisti di arredi, ecc.

Per le prestazioni rese agli utenti il concessionario incamererà direttamente dagli stessi, o dai loro familiari, le rette dovute per l'ospitalità in struttura secondo gli importi che sono stati stabiliti.

4) Il gestore dovrà avere la massima cura nell'uso dei locali e dei beni assegnati. E' responsabile della loro conservazione in perfetto stato di funzionamento, dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ammanchi e/o distruzioni di beni in dotazione. All'atto dell'avvio delle attività verrà redatto lo stato di consistenza degli immobili, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature contenente tutti gli elementi utili a documentare lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Lo stato di consistenza, sottoscritto dai rappresentanti del Comune e dal concessionario, costituirà parte integrante del verbale di consegna della struttura.

5) Tutte le parti degli edifici oggetto dell'appalto saranno consegnate al concessionario nello stato in cui si trovano. Nessuna riserva e/o obiezione potrà essere sollevata all'atto della consegna circa lo stato dei locali. La ditta, in ogni caso, dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali ove dovrà essere effettuato il servizio, nonché di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i locali stessi. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento utile alla formulazione dell'offerta.

Articolo 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1) La durata della concessione è prevista per un periodo di **10 anni**, con decorrenza dalla data di inizio effettivo delle prestazioni, stabilita nel contratto di concessione.

2) L'aggiudicatario è tenuto a dare inizio all'attività garantendo la continuità e congruità del servizio, in modo da non arrecare alcun disagio agli ospiti della struttura, nei tempi stabiliti al momento dell'aggiudicazione.

3) L'amministrazione si riserva la facoltà di differire l'avvio della concessione in base alle proprie esigenze organizzative, senza che ciò possa costituire motivo per la richiesta di indennizzo o altre pretese da parte della ditta.

4) Qualora alla scadenza del contratto di concessione l'Amministrazione non avesse provveduto all'aggiudicazione per il periodo successivo, l'impresa è obbligata a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza dell'appalto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento.

Articolo 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1) La struttura è in possesso dell'autorizzazione necessaria al funzionamento come Comunità Alloggio ed è dotata dei requisiti fondamentali previsti dalla normativa vigente in materia per la conversione di parte di essa in Comunità Integrata.

Pertanto il concessionario, dovrà gestirla garantendone il permanere dei requisiti previsti dalla normativa in materia (artt. da 27 a 38, del Regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 pubblicato sul BURAS n. 24 del 28/07/2008 come integrato dalla delibera G.R. n. 33/36 del 8 agosto 2013 di oggetto "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1) e quant'altro necessario alla regolare funzionalità della struttura residenziale.

2) Il concessionario dovrà pertanto obbligatoriamente:

Effettuare la presentazione all'ufficio SUAP del Comune dell'apposita denuncia di inizio di attività (DUAAP) e a porre in essere quant'altro necessario alla regolare funzionalità della struttura. L'Amministrazione Comunale non si ritiene vincolata in alcun modo dall'esito della gara qualora non possa essere mantenuta l'autorizzazione al funzionamento o per qualsiasi altra causa non possa essere proseguita la gestione della Comunità Alloggio, per causa non imputabile al Comune, o qualora la ditta non acquisisca le sopraccitate autorizzazioni, i cui oneri sono a totale carico della ditta aggiudicataria. La stipula del contratto concessorio è in ogni caso subordinata alla permanenza dell'autorizzazione al funzionamento della stessa, nonché all'accreditamento (procedura obbligatoria per la conversione di parte della stessa in Comunità Integrata) di cui all'art. 43 L.R. 23/2005, senza che l'aggiudicatario possa in merito vantare alcuna pretesa, neanche a titolo risarcitorio.

Garantire il possesso ed il mantenimento durante tutto il periodo della concessione, dei requisiti stabiliti dal regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23.12.05 n. 23 e di quelli stabiliti dalla delibera G.R. n. 33/36 del 8 agosto 2013 come approvata definitivamente con delibera G.R. 50/17 del 03.12.2013 ed in

particolare i requisiti organizzativi indicati dal punto 1.2 e quelli del personale indicati nell'allegato alla Delibera G.R. n. 33/36 del 8.8.2013.

□ **Adottare la Carta dei servizi** ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 23/12/2005, n. 23, secondo le modalità previste dal comma 9 dei requisiti organizzativi delle strutture sociali indicati nel comma 9 de punto 1.2 dell'allegato alla Delibera G.R. n. 33/36 del 8.8.2013 e a darne adeguata pubblicità agli utenti. La Carta dei servizi dovrà assicurare l'informazione e la partecipazione degli utenti e la trasparenza nell'erogazione dei servizi.

□ Garantire senza interruzioni la prosecuzione dei servizi già attivi nella struttura e previsti dal presente capitolato;

□ Osservare scrupolosamente, oltre le regole e obblighi previsti nel presente capitolato, anche quelle regole e obblighi auto - assunti con la presentazione del progetto tecnico proposto. L'inosservanza degli obblighi, delle regole organizzative e delle modalità esecutive del servizio, così come definite nel progetto tecnico, potrà comportare, nei casi più gravi o di comprovata recidiva, l'applicazione delle previste penalità, fino alla risoluzione del contratto;

□ Rispondere delle responsabilità del personale dipendente e dei danni arrecati a terzi e all'ente concedente nell'espletamento della sua attività. Sarà obbligo della ditta provvedere ad assumere tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale e verso terzi, ospiti inclusi. Ogni e qualsiasi responsabilità riferita a danni e infortuni ricadrà pertanto sul concessionario, restando escluso da ogni coinvolgimento il Comune, salvo accertamento di dolo. Il concessionario, nell'assumere il servizio si impegnerà ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutti i dipendenti e coadiutori il contenuto del presente capitolato, delle norme contrattuali, legislative e regolamentari vigenti, sia igienico - sanitari che giuridici - amministrativi e sia in materia di prevenzione infortuni e rapporti di lavoro ed ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto.

Il mancato rispetto di quanto precede comporterà la decadenza della concessione.

Articolo 5 - DISCIPLINA FINANZIARIA DEL SERVIZIO

1) Tutti i servizi descritti nel presente capitolato, compresi la gestione e la manutenzione ordinaria, verranno svolti a cura e spese del concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali, ulteriori mezzi tecnici e

personale. La controprestazione del concessionario è costituita dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio dato in concessione.

2) Come contropartita delle prestazioni rese agli utenti, individuati ai sensi del regolamento comunale di funzionamento della struttura sociale, il concessionario incamererà direttamente i proventi derivanti dalle rette versate dagli utenti ospitati;

3) Il concessionario si impegna a pagare al comune il canone di concessione, il quale, si ribadisce, dovrà essere corrisposto **esclusivamente** tramite investimenti da realizzare presso la struttura, secondo un programma di spesa proposto e/o concordato con l'Amministrazione e da destinare a interventi di manutenzione straordinaria e/o acquisti di arredi, ecc.

Articolo 6 - CORRISPETTIVI E TARIFFE

1) Il canone di concessione, i corrispettivi e le tariffe da applicare per l'erogazione dei servizi oggetto del presente capitolato, saranno quelle derivanti dal contratto e risultanti dalla migliore offerta in sede di gara. Esse non potranno essere modificate per intervenuti aumenti di costo, anche se debitamente documentati e dimostrabili, ma solo ed esclusivamente in seguito a deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

2) I corrispettivi dovuti al concessionario per la gestione della Struttura, sono a carico degli utenti, fatti salvi gli interventi del Comune di residenza a favore di cittadini bisognosi nei modi e nelle forme di legge ed in osservanza dei criteri e modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale nei regolamenti di funzionamento della struttura. Il Concessionario dovrà riscuotere direttamente dall'utente o dai familiari soltanto la differenza tra la retta stabilita con l'aggiudicazione e l'eventuale quota assunta in proprio da terzi (Comune, Provincia, altri Enti). Prima di ospitare un utente con oneri a carico dell'ente, il concessionario dovrà acquisire apposito provvedimento di autorizzazione e impegno di spesa a carico del comune di residenza.

Articolo 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1) Il concessionario dovrà provvedere in proprio alla gestione del servizio, con ciò intendendosi che dovrà far carico al concessionario ogni e qualsivoglia spesa inerente la gestione dei servizi compresi nel presente capitolato ed in particolare:

Le spese di acquisizione, organizzazione e gestione del personale necessario per l'espletamento dei servizi oggetto della concessione nonché gli obblighi e oneri

assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di personale;

- L'aggiornamento professionale del personale in servizio;
- Quanto necessario per la fornitura dei pasti relativi alla prima colazione, pranzo, merende e cena, agli ospiti della Comunità, e dei pasti per gli eventuali utenti esterni;
- L'acquisto della stoviglieria, attrezzature e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio mensa, oltre a quello fornito dall'Amministrazione e risultante dall'inventario consegnato all'inizio dell'attività;
- L'acquisto di biancheria, lenzuola, federe, coprirete, copri materasso, coperte, strofinacci, camici e vestiario per il personale e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio oltre a quello fornito dall'Amministrazione e risultante dall'inventario consegnato all'inizio dell'attività;
- Le spese per la fornitura del gas per il funzionamento della cucina della Comunità Integrata;
- Le spese relative al telefono, energia elettrica, acqua, comprese le conseguenti volture delle utenze;
- Le spese di riscaldamento e di condizionamento;
- La dotazione minima di materiali e attrezzature indispensabili per garantire interventi di pronto soccorso;
- I tributi per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- L'abbonamento televisivo;
- Le spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali, per smaltimento oli, ecc;
- L'acquisto di tutti i materiali di consumo per la pulizia e disinfezione di tutti i locali;
- L'acquisto di saponi, shampoo e quanto altro necessario per la pulizia personale degli ospiti della struttura residenziale per anziani;
- Le spese di lavanderia, stireria e rammendo;
- La disponibilità di un'autovettura per il trasporto degli ospiti;
- Ogni altra spesa accessoria necessaria alla piena funzionalità della struttura e necessaria per i servizi di cui al presente capitolato.

Articolo 8 - PRESTAZIONI MINIME GARANTITE

1) L'accesso alla struttura residenziale è di competenza del Concessionario che provvederà all'inserimento dei richiedenti con priorità ai residenti nel Comune di Ghilarza, in base a specifica graduatoria formulata secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento, salvo gli inserimenti disposti tramite il Servizio Sociale del Comune.

2) Il soggetto aggiudicatario della concessione deve assicurare la direzione gestionale della struttura residenziale, sia sotto il profilo amministrativo che assistenziale, garantendo l'erogazione delle seguenti prestazioni minime:

A. ALLOGGIO:

a) Gli ospiti che usufruiranno del servizio residenziale alloggeranno nelle camere della Comunità, in orari diurni e notturni con funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno.

b) L'accesso ai servizi, con precedenza ai residenti nel Comune di Ghilarza, le modalità e criteri per l'ammissione e le dimissioni, il pagamento della retta, i diritti e doveri degli ospiti sono disciplinati nel regolamento interno di funzionamento della struttura sociale.

B. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI:

a) Il concessionario dovrà garantire agli ospiti della struttura il pieno e completo soddisfacimento delle esigenze della persona, garantendo il permanere delle condizioni di autosufficienza, ove presenti, e il miglioramento delle condizioni di vita, stimolando e favorendo opportunità relazionali, per incrementare il benessere dell'anziano, e prevenendo il degrado psico-fisico e l'emarginazione sociale.

b) Al fine di mantenere l'anziano attivo e inserito nel tessuto sociale, si curerà:

l'instaurarsi di relazioni interpersonali significative, anche attraverso iniziative culturali che stimolino la creatività;

il coinvolgimento nella gestione della comunità e un costante scambio con i familiari e la comunità circostante;

c) le prestazioni comprendono azioni di sostegno nei seguenti settori:

igiene personale: igiene di mani e viso, igiene intima quotidiana e doccia almeno 2 o 3 volte la settimana e comunque ogni qualvolta l'ospite ne faccia richiesta. Cambio

panno e pulizia ogni qual volta si renda necessario. Barba quotidiana. Taglio di capelli almeno bimestrale ed ogni qualvolta si renda necessario.

□ **Per gli utenti ospitati nella Comunità Integrata:** Aiuto al movimento delle persone, nello specifico: mobilitazione delle persone secondo il loro grado di autosufficienza. Di norma aiuto al sollevamento dal letto e il suo rientro, accompagnamento nei locali comuni e aiuto alla svestizione e vestizione due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio.

□ Aiuto all'alimentazione: sostegno in funzione delle condizioni di autosufficienza.

C. PRESTAZIONI SANITARIE:

a) Per entrambe le tipologie di struttura (Alloggio e Integrata): l'assistenza sanitaria di base è garantita dai medici presenti nel territorio comunale e dalle strutture della ASL secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

In particolare il soggetto gestore dovrà:

□ chiamare, in caso di necessità o all'occorrenza, il medico di fiducia dell'ospite;

□ prestare all'ospite le necessarie cure come prescritte dal medico;

□ curare l'approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali o terapie;

□ provvedere all'accompagnamento dell'anziano presso le strutture sanitarie per visite e accertamenti e, nell'eventualità di un ricovero ospedaliero, mantenere costanti i rapporti con lo stesso durante la degenza;

□ accertarsi che gli ospiti sottoposti a particolari diete o terapie seguano quanto indicato dal medico prescrivente;

□ mantenere e curare i rapporti con i familiari degli anziani, anche di quelli ricoverati, aggiornandoli e informandoli con tempestività in caso di pericolo di vita o grave infermità;

b) Tutte le spese sanitarie non gratuite o non soggette a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, saranno a carico dell'ospite, le spese relative all'acquisto di medicinali non compresi nella fascia A saranno a totale carico degli ospiti, loro familiari o referenti.

c) **In seguito alla conversione dei posti disponibili in Comunità integrata, considerata la tipologia di utenza ospitata, qualora ve ne sia necessità, la ditta aggiudicataria dovrà garantire direttamente i servizi infermieristici e fisioterapici, con proprio personale qualificato, o tramite convenzionamento con la ASL di competenza o con altri enti abilitati.**

D. ATTIVITA DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE:

a) Le attività di animazione e di socializzazione, garantite dalla presenza di un educatore/animatore, che dovranno svolgersi all'interno della struttura, avranno l'obiettivo di favorire la socializzazione, partecipazione, recupero, stimolo, integrazione ed inserimento nella vita comunitaria. Le attività dovranno prevedere la personalizzazione e l'adattamento alla condizione degli ospiti della struttura, sulla base di un **Piano Educativo di Intervento**.

E. SERVIZIO MENSA:

a) Nella comunità è presente il servizio mensa che si esplica nella preparazione e somministrazione di: colazione, pranzo, merenda e cena.

b) Il trattamento alimentare deve rispondere per qualità e quantità alle esigenze dietetiche e alimentari delle persone ospitate, il vitto dovrà essere confezionato con generi di prima qualità e scelta ed assolutamente freschi, ad eccezione di quelli surgelati se previsti tali, e dovrà risultare elaborato e cotto con le migliori e sane tecniche di preparazione.

c) Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria attinenti alla produzione-preparazione, conservazione, trasporto e/o distribuzione dei pasti da somministrare, dovrà inoltre adottare e applicare un sistema di autocontrollo secondo il metodo HACCP (D.lgs. 26.05.1997, n. 155) e tenerlo a disposizione per le eventuali verifiche della ASL competente, nonché individuare, applicare, mantenere aggiornate adeguate procedure di sicurezza degli alimenti a tutto il personale operante nella mensa o comunque coinvolto nella preparazione/somministrazione dei pasti.

d) Il menù giornaliero sarà determinato secondo una tabella dietetica predisposta dal concessionario, nel rispetto delle tradizioni gastronomiche locali, e approvata dal Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione della ASL competente. Il menù sarà reso noto agli ospiti mediante affissione.

e) Gli alimenti utilizzati per la preparazione dei pasti dovranno essere preferibilmente: di stagione (frutta e verdura), non surgelati, alimenti locali, quali prodotti caseari e di preparazioni a base di carne, prodotti possibilmente a filiera corta (cioè l'impiego di prodotti che abbiano viaggiato poco e abbiano ridotto al minimo i passaggi commerciali tra produttori e consumatori), produzioni biologiche e a denominazione di origine (formaggi, carni di bovini allevati a pascolo, salumi e insaccati di filiera,

olio). Non possono essere impiegati o consegnati alimenti che riportino sull'etichetta l'indicazione "contiene OGM". Deve essere garantito il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di "Green Economy" e criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D.lgs 50/2016.

f) Tutti gli ospiti hanno diritto ad eguale trattamento per il vitto. Eventuali trattamenti speciali, per motivi di salute, debbono essere prescritti dal medico di fiducia e devono essere assicurati senza costi aggiuntivi a carico dell'utente.

g) Nei giorni di festa verrà garantito un pranzo speciale che rispecchi i desideri espressi dagli ospiti. I giorni di festa stabiliti sono: Natale, Pasqua, Capodanno, festa di San Palmerio, Ferragosto, festività di Ognisanti, l'Immacolata. In dette occasioni il gestore deve fornire tovagliato che sottolinei l'importanza del giorno di festa.

h) La somministrazione dei pasti deve avvenire immediatamente e successivamente alla loro produzione, preparazione e confezionamento. La consumazione dei pasti avverrà nella sala da pranzo, sarà consumato in camera in caso di temporanea infermità o altro giustificato motivo previa autorizzazione del responsabile.

i) La preparazione e il confezionamento dei pasti deve avvenire nella cucina della struttura residenziale.

j) La ditta s'impegna a mantenere in perfetto stato di pulizia e conservazione tutte le attrezzature presenti nei locali, nonché fornirsi delle attrezzature mancanti e necessarie per lo svolgimento del regolare servizio.

k) Il concessionario si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, nonché del loro stoccaggio e della loro corretta manipolazione.

l) I locali per lo stoccaggio delle materie prime, per la produzione ed il confezionamento dei pasti nonché le attrezzature utilizzate, devono essere mantenute in condizioni igieniche ottimali.

m) La preparazione e la cottura degli alimenti devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo tale da salvaguardarne al massimo le caratteristiche igieniche ed organolettiche.

n) Il personale addetto alla preparazione e somministrazione dei pasti e dei generi alimentari deve essere dotato di idoneità sanitaria, adeguata formazione e di quanto previsto dalla normativa vigente.

F. LAVANDERIA STIRERIA RAMMENDO GUARDAROBA:

La struttura attualmente non dispone di un locale idoneo ad essere adibito all'espletamento del servizio di lavanderia. L'appaltatore dovrà pertanto provvedere tramite l'esternalizzazione dello stesso con le modalità che riterrà più opportune e/o provvedere all'adeguamento strutturale dei locali al fine di eseguire i servizi all'interno della struttura, fatto salvo il mantenimento di quanto sotto esplicitato:

a) Il servizio comprende il lavaggio, il rammendo, la stiratura e guardaroba della biancheria personale degli ospiti e di quella occorrente al funzionamento della struttura. È compresa la pulizia ed igienizzazione dei materassi e dei cuscini, con modalità e tempi rispondenti a garantire il massimo rispetto delle norme igieniche e la buona conservazione dei medesimi.

b) Resta inteso che i capi smarriti, sciupati o resi inutilizzabili dalla lavatura o dalla stiratura devono essere sostituiti/rimborsati all'anziano e/o alla sua famiglia.

c) Il soggetto gestore ha l'obbligo di trattare la biancheria piana ed i capi personali degli ospiti con detersivi ed additivi che devono essere a norma di legge, idonei ad assicurare la necessaria morbidezza nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle o altro. In particolare il soggetto gestore deve garantire un'ottimale disinfezione dei capi utilizzando i trattamenti più opportuni secondo la tipologia dei medesimi.

d) Nell'espletamento del servizio in favore degli ospiti si osserverà almeno la seguente frequenza:

La biancheria da letto dovrà essere cambiata due volte la settimana e ogni qualvolta si rendesse necessario.

Asciugamani e biancheria personale saranno consegnati lavati e stirati due volte la settimana e ogni qual volta si rendesse necessario.

L'abbigliamento personale sarà lavato e stirato due volte la settimana e ogni qual volta si rendesse necessario.

G. SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE

a) La struttura, con il proprio personale, aiuterà gli ospiti a compilare moduli e richieste ad uso amministrativo e curerà l'accesso ai programmi di assistenza e sostegno, qualora non vi siano parenti che possano provvedere al loro posto. Dovrà essere garantito il disbrigo di commissioni di vario genere, quali il ritiro o l'inoltro

della corrispondenza, piccoli acquisti, accompagnamento per la riscossione della pensione, adempimenti presso banca, posta e altri uffici in ambito comunale.

H. TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO

a) E' garantita l'organizzazione del servizio di accompagnamento degli ospiti, con il personale facente parte della struttura: es. visite mediche o piccole commissioni, presidi ospedalieri, ed eventualmente altre esigenze.

b) L'utente sarà accompagnato gratuitamente, per visite mediche urgenti e ricoveri ospedalieri, entro un raggio di 50 chilometri dal Comune di Ghilarza.

I. SERVIZIO PULIZIA LOCALI

a) Il concessionario deve garantire un'adeguata pulizia di tutti i locali della struttura affidata.

b) Per assicurare un alto grado di igiene ambientale e per abbattere i rischi di infezione, sempre latenti in strutture comunitarie, nonché per garantire un corretto mantenimento dell'estetica dei luoghi, dovrà garantire i seguenti interventi:

1. la pulizia con frequenza giornaliera dei seguenti locali: camere da letto, servizi igienici, ingressi, parti comuni, scale, soggiorni, cucina;

2. Operazioni da eseguirsi con modalità e tempi rispondenti a garantire il massimo rispetto delle norme igieniche:

sanificazione cucina e servizi igienici (piastrelle, pavimenti, arredi esterni, sanitari, ecc.) intesa come intervento che, oltre all'azione detergente della pulizia, impiega un insieme di metodiche per rendere i diversi spazi abitativi privi di rischi che l'eventuale presenza di elementi inquinanti possano determinare;

pulizia corpi riscaldanti;

disinfezione pavimenti;

lavaggio vetri, telai, infissi, davanzali;

pulizie a fondo delle camere;

spolveratura ad umido di griglie di aspirazione, contro soffittature e apparecchi di illuminazione;

aspirazione polvere poltrone in tessuto, divani, sedie;

pulizia straordinaria, con lavaggio e sanificazione, di poltrone, divani e tendaggi;

interventi di disinfestazione.

lavaggio a fondo di tutti i locali;

3. Gli orari di intervento devono rispettare le esigenze della struttura affidata e comunque devono essere tali da non costituire intralcio alle normali attività della struttura.

4. Il concessionario deve provvedere direttamente a sue spese a tutte le prescrizioni previste dal presente Capitolato utilizzando mezzi, attrezzature, prodotti conformi alle vigenti norme di legge e provvedere alla dotazione dei materiali per i servizi igienici quali carta igienica, portarotoli, sapone liquido, asciugamani di carta.

5. Tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio, quali detersivi ed i prodotti necessari alla corretta pulizia, deodoranti, disinfettanti, scope, stracci, aspirapolvere, scale, sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti ecc., sono a carico del concessionario. I detersivi, disinfettanti ed ogni altro prodotto chimico utilizzato devono essere altamente biodegradabili, non nocivi alla salute umana, conformi alle vigenti norme di legge in materia ed usati con le modalità di impiego e dosaggio previste dai produttori. Per ogni prodotto utilizzato devono essere conservate le relative schede di sicurezza per l'eventuale consultazione.

6. L'impiego di attrezzi e macchinari, la loro scelta, le caratteristiche tecniche devono essere rispondenti allo svolgimento degli interventi programmati nella struttura; devono essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, nonché dotati del contrassegno dell'Impresa. Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti. Il concessionario sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche che dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

7. Il personale addetto al servizio di pulizia locali deve:

essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dovrà essere consapevole dei locali in cui è tenuto ad operare.

indossare un idoneo abbigliamento da lavoro e dotato di idonee calzature e di tutti i mezzi di protezione predisposti in materia di norme di sicurezza e di infortunistica quali: guanti, mascherine antipolvere, ecc.

mantenere un contegno irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con cui venga a contatto, durante l'espletamento del servizio;

- mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- essere sostituito qualora, per giustificati motivi, risultasse "incompatibile" con le mansioni da svolgere o con le caratteristiche e le finalità specifiche della Comunità Alloggio e/o eventualmente di una Comunità Integrata;
- essere addestrato all'utilizzo dei prodotti e quindi avere una preparazione tecnica ed un'esperienza sperimentata.

c) L'appaltatore è obbligato inoltre al complesso delle attività che riguardano la raccolta dei rifiuti derivanti dagli interventi di pulizia, e lo smaltimento degli stessi secondo i criteri corretti della raccolta differenziata. I rifiuti raccolti durante le operazioni di pulizia e di tutto ciò che venga comunque raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia e di preparazione e somministrazione dei pasti, dovranno essere suddivisi per tipologia di rifiuto (umido, carta e cartone, plastica, vetro, alluminio, residuo secco) racchiusi in specifici sacchi o appositi contenitori, destinati a ciascun materiale secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in tema di raccolta differenziata di rifiuti, per poi essere depositati diligentemente nel relativo punto di raccolta.

J. PULIZIA CURA E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE:

a) L'ente concessionario dovrà sistemare le aree verdi curando la manutenzione settimanale delle aree esterne.

K. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA, ARREDI E ATTREZZATURE:

a) Il soggetto concessionario è obbligato a garantire un uso corretto e diligente dell'intera dotazione concessa in uso dal Comune ed un utilizzo della medesima esclusivamente per il servizio oggetto di concessione nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato.

b) Il soggetto concessionario si impegna a custodire ed a mantenere in buono stato ed efficienti, con interventi di manutenzione ordinaria, gli immobili, gli impianti idrici, fognari, elettrici, riscaldamento, condizionamento, antincendio, gas, ecc ed i beni ad esso concessi in uso, ad utilizzare gli stessi per il presente servizio e a consegnare detti beni al Comune alla scadenza o comunque alla cessazione del contratto, in buone condizioni (cioè compatibili con la normale usura).

c) Il concessionario si impegna ad espletare l'attività nei modi e nelle condizioni previste nel presente capitolato, a tal fine saranno a carico dello stesso le spese di manutenzione ordinaria delle strutture, impianti e attrezzature, mentre restano a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria.

Per manutenzione ordinaria, si intende l'insieme delle azioni manutentive che hanno lo scopo di riportare il bene oggetto dell'intervento manutentivo allo stato di buon funzionamento, ovvero come risultava prima dell'insorgere dell'avaria, senza modificare o migliorare le funzioni del bene, né aumentarne il valore né migliorarne le prestazioni.

E' a carico del soggetto concessionario la manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, le attrezzature e gli elettrodomestici. In particolare, sono a carico del concessionario la manutenzione delle attrezzature e degli impianti nonché la revisione periodica dell'ascensore, della centrale termica, degli impianti elettrici e degli estintori installati nell'edificio della struttura residenziale. Il concessionario, inoltre, dovrà provvedere alla nomina del "terzo responsabile" dell'impianto termico che provvederà all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza dello stesso.

Pertanto risultano esemplificativamente interventi di manutenzione a carico del concessionario:

- le spese per la riparazione o per la sostituzione dei presidi, macchinari e/o attrezzature dovute a guasti anche non imputabili a negligenza d'uso;
- demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, sostituzione con medesimi materiali dei manti di copertura dei tetti;
- demolizione e ricostruzione totale e parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloritura;
- rifacimento o sostituzione di infissi interni ed esterni, questi ultimi se con le stesse caratteristiche precedenti;
- impianti per servizi accessori ad esempio di illuminazione, riscaldamento, climatizzazione che comunque non comportino creazione di nuovi volumi tecnici fuori o entro terra;
- intonaci, rivestimenti e coloritura prospetti esterni purché eseguiti senza modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori;
- riparazioni di sporgenze, sostituzioni tegole e serramenti;
- installazione di impianti solari, pompe di calore.

Per manutenzione straordinaria, si intende in genere un insieme di azioni straordinarie migliorative, preventive e correttive che aumentano il valore del bene e ne prolungano la longevità, ma non con lo scopo di mantenere nel tempo il livello di disponibilità del bene oggetto della manutenzione, compito assegnato alla manutenzione ordinaria.

Ricadono tra gli interventi di manutenzione straordinaria:

- rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse rispetto alle precedenti;
- opere accessorie in strutture esistenti che comunque non comportino aumenti di volume e di superfici utili (es: impianti di ascensori, scale di sicurezza, intercapedini, recinzioni ecc...);
- demolizione e ricostruzione, spostamento o costruzione di tramezzi interni per realizzazione di servizi (come realizzazione ed integrazione di bagni, cucine ecc...);
- rivestimenti e coloriture di prospetti esterni con modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori;
- interventi su edifici esistenti inerenti a nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relative alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia;
- rifacimento di vespai, sostituzione di solai, costruzione di nuove recinzioni.

d) Il concessionario deve tenere un registro degli interventi eseguiti. Al termine della concessione il concessionario dovrà redigere un inventario, da consegnare all'Amministrazione Comunale, di tutti gli arredi e le attrezzature della struttura con l'indicazione dello stato di conservazione e di funzionamento dei medesimi.

Articolo 9 - DOCUMENTAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE

1. E' espresso compito del soggetto gestore predisporre e tenere sempre presenti nella struttura sociale:

- Un registro degli ospiti che contenga i nominativi degli utenti e di una persona di riferimento con relativo recapito telefonico. Il registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura e deve essere mostrato, su richiesta, ai soggetti che effettuano la vigilanza;

- Un registro del personale impiegato, sistematicamente aggiornato con turni orari e firme giornaliere in ingresso e in uscita, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
- La Carta dei Servizi, quale condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, necessaria per la conversione di parte della struttura in Comunità Integrata. La Carta dei servizi deve contenere le informazioni contenute nel punto 1.2.9 dell'allegato alla Delibera G.R. n. 33/36 del 8.8.2013;
- La tabella dietetica da esporre nella sala pranzo approvata dal competente servizio di Igiene degli alimenti della ASL;
- Manuale di autocontrollo per l'HACCP;
- Ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia di sicurezza e igienico sanitaria;

2. Per ogni ospite sarà predisposta la seguente documentazione:

- Cartella personale dell'utente contenente la documentazione amministrativa e sanitaria dell'utente, l'elenco cronologico dei dati, informazioni, riflessioni e considerazioni.
- Piano personalizzato di assistenza redatto nei modi previsti dal punto 1.2.4 dell'allegato alla Delibera G.R. n. 33/36 del 8/8/2013.

Articolo 10 - PERSONALE

1. Il Concessionario per l'espletamento del servizio di gestione della struttura residenziale e dei servizi annessi dovrà obbligarsi a garantire agli utenti assistenza specializzata e generica obbligandosi ad impiegare personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti normative in materia di gestione di servizi residenziali e delle qualifiche riconosciute dalla Regione Sardegna e dalla legislazione nazionale vigente. L'organico da impiegare nel servizio e i turni di lavoro dovranno essere commisurati al numero degli utenti, rispettando quanto stabilito dalle norme vigenti, dai contratti collettivi nazionali, dai regolamenti di funzionamento della struttura sociale e secondo le disposizioni riportate nei DPGR 12/89 e 145/90, nella Legge 328/2000, nella L.R. 23/2005, nel regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 Dicembre 2005 n. 23 di cui al Decreto del Presidente della Regione Sardegna 22.07.2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, e quanto contenuto nella delibera della Giunta Regionale n. 33/36 del 8/8/2013, resa definitiva dalla delibera G.R. 50/17 del 3/12/2013;

2. Per la gestione della Comunità Alloggio, secondo la normativa di cui al precedente punto 1), dovranno essere previste le seguenti figure professionali:

- **Coordinatore responsabile della struttura;**
- **Educatore professionale;**
- **Animatore;**
- **Cuoco;**
- **Personale ausiliario addetto ai servizi generali** (pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, manutenzione impianti);
- **Operatori socio-sanitari (O.S.S.)**, in servizio 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, in numero adeguato in base alle necessità degli ospiti e non inferiore ad un operatore socio-sanitario ogni **8 ospiti per turno**. Le ore di assistenza dell'OSS devono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti

3. **Per la gestione della Comunità Integrata**, secondo la normativa di cui al precedente punto 1), dovranno essere previste le seguenti figure professionali:

- **Coordinatore responsabile della struttura,;**
- **Educatore professionale;**
- **Animatore;**
- **Cuoco;**
- **Personale ausiliario addetto ai servizi generali** (pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, manutenzione impianti);
- **Operatori socio-sanitari (O.S.S.)**, in servizio 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, in numero adeguato in base alle necessità degli ospiti e non inferiore ad un operatore socio-sanitario ogni **6 ospiti per turno**. Le ore di assistenza dell'OSS devono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti
- **Infermiere**, in rapporto di **uno ogni 20 ospiti** con una presenza programmata in relazione alle esigenze e numero degli ospiti;

- **Tecnico della riabilitazione**

3. L'impiego orario minimo del personale dovrà essere adeguato alle esigenze di una ottimale gestione della struttura e sarà proporzionale al numero degli utenti.

4. Le mansioni e i compiti del personale sono descritti nel regolamento di funzionamento della struttura sociale e secondo quanto previsto dalla normativa in materia. L'attività degli operatori deve essere organizzata e coordinata in modo tale

da non comportare carenze nei servizi diurni e notturni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; pertanto il servizio di assistenza agli ospiti deve essere garantito 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana festivi compresi e deve essere, inoltre, garantita in qualsiasi momento la presenza di personale.

5. I turni e gli orari di lavoro verranno stabiliti, per ogni figura professionale, dal responsabile della struttura garantendo turni di riposo tali da permettere una buona qualità lavorativa per ogni figura professionale col rispetto delle normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali della categoria. **Nelle ore notturne** deve essere assicurata la presenza di operatori commisurati al numero degli ospiti presenti nella struttura che in caso di emergenze si attiveranno per avviare le procedure di pronto intervento e deve essere garantito l'intervento dell'infermiere professionale per eventuali emergenze.

6. La Ditta Concessionaria, prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell'inizio del servizio, è tenuta obbligatoriamente a trasmettere:

- l'elenco nominativo del personale;
- curriculum formativo - professionale, degli operatori incaricati dell'espletamento dei servizi oggetto di concessione, sottoscritti dal legale rappresentante e dagli stessi operatori, con l'indicazione dei servizi prestati, relativi enti e periodi di lavoro.

Eventuali variazioni del personale dovranno essere comunicate con le stesse modalità a cadenza mensile.

7. Il datore di lavoro, attraverso la richiesta del certificato penale in sede di assunzione, deve verificare che il personale, dipendente e non, non abbia precedenti penali riferibili a reati contro la persona.

8. Il personale dovrà mantenere durante il servizio, in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto ed in ogni caso un contegno dignitoso e rispettoso nei confronti degli ospiti e non, dei colleghi di lavoro, dell'amministrazione e dei visitatori.

Articolo 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE
--

1. Il concessionario si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti di tutti gli operatori e dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, assumendo a

proprio carico tutti gli oneri relativi con **esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.**

2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare al concessionario ed ai suoi dipendenti o a terzi nell'esecuzione del servizio.

3. L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di verificare, presso gli uffici competenti e secondo le modalità ritenute più opportune, la regolarità dei contratti di lavoro del personale impiegato nel servizio.

4. Il Comune provvederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti abilitati e procederà periodicamente e per tutta la durata del contratto ai controlli sulla regolarità contributiva dichiarata all'atto della stipula del contratto.

5. Il personale addetto al servizio dovrà essere opportunamente istruito dal concessionario circa le modalità di esecuzione del servizio e di tutte le attività da effettuarsi; dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste e possedere i prescritti requisiti d'igiene e sanità.

6. Tutto il personale impiegato dovrà risultare in possesso delle certificazioni di qualifica richieste ed essere formato per l'esatto adempimento degli obblighi assunti in relazione alle particolari caratteristiche del servizio, dimostrando di essere a conoscenza delle norme di sicurezza, delle corrette procedure di intervento in tutte le operazioni che gli competono e di essere in grado di assicurare metodologie prestazionali atte a garantire un elevato standard qualitativo del servizio complessivo.

Articolo 12 - CLAUSOLE SOCIALI

Alla presente procedura, viene applicata la cd. "Clausola di salvaguardia sociale" di cui all'art. 50 del D.Lgs.vo 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore. Restano salvi i casi in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze o si dichiari di sua spontanea iniziativa e volontà non più disponibile.

Il concessionario subentrante si deve impegnare, al fine di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione lavorativa, ad assorbire prioritariamente, nel subentro dell'attuale gestione, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze della Cooperativa Sociale Social Servizi di Civitanova Marche uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico - organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

Articolo 13 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - SERVIZIO CIVILE - ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

1. L'Attività dei volontari, delle persone in servizio civile e delle persone inserite in attività socialmente utili è coordinata dal responsabile della struttura e deve essere considerata aggiuntiva rispetto a quella svolta dagli operatori professionali impiegati dal soggetto gestore. Alla copertura assicurativa delle persone in servizio civile, assegnate direttamente dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, deve provvedere il soggetto gestore; le associazioni di volontariato, invece, provvedono per i propri associati, mentre il Comune provvede in caso di inserimento di utenti in attività socialmente utili;

2. L'utilizzo di volontari deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nelle strutture. Il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività assistenziali. Le modalità di presenza del volontariato nelle strutture devono essere programmate, regolamentate e certificate in appositi registri

Articolo 14 - VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI

1. L'Amministrazione Comunale esplica il ruolo di controllo sulla gestione del servizio. Il controllo potrà essere effettuato in qualsiasi momento senza preavviso alcuno e disponendo tutti i provvedimenti e le modalità che l'Amministrazione, avvalendosi delle figure all'uopo preposte, riterrà opportuno.

2. Potrà inoltre disporre di provvedimenti più opportuni nell'interesse degli utenti dei servizi erogati. Per una migliore funzionalità del controllo, il concessionario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria agli incaricati della vigilanza.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto ad effettuare i necessari controlli e riscontri sull'applicazione delle normative contrattuali a tutte le figure professionali impiegate nel servizio, dipendenti e soci.

4. Il Comune si riserva, tramite i competenti servizi tecnici comunali ed in qualsiasi momento, il totale potere di effettuare verifiche e gli interventi manutenzione della struttura di competenza del comune e di verificare e controllare gli impianti idrici, fognari, elettrici, riscaldamento, condizionamento, antincendio, gas, ascensore, le attrezzature, e comunque tutti gli adempimenti relativi alle manutenzioni della struttura previste nell'art. 8 lett. K del presente capitolato, anche al fine di irrogare, nel caso in cui verificasse delle mal curanze, le adeguate sanzioni, ivi compreso il

diritto di far realizzare le parti mancanti a carico e spese esclusive del concessionario. Il concessionario è tenuto a collaborare ai fini dell'effettuazione degli interventi da parte del comune e degli accertamenti che verranno disposti e ad esibire la documentazione che gli verrà richiesta.

5. Il comune esercita inoltre la vigilanza e verifica periodica dei requisiti sulla struttura residenziale ai sensi dell'art. 32 del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 43 della

Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione". Sarà compito del concessionario verificare periodicamente, i requisiti, le certificazioni e le autorizzazioni necessarie al mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento ed all'esercizio dell'attività.

Articolo 15 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. La ditta aggiudicataria è obbligata alla integrale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute, in particolare, nel Decreto Legislativo 9.04.2008, n. 81 e successive modificazioni nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto di concessione in quanto applicabili, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di validità del contratto per la tutela materiale dei lavoratori.

2. L'aggiudicatario dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio, il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) ed al successivo articolo 28 del D.lgs.

81/2008, riferito ai servizi oggetto di concessione nonché il Piano di Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, se richiesto.

3. L'aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e delle altre figure previste dal citato decreto legislativo onde consentire di attivare, se e quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento.

Articolo 16 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. In relazione al contenuto del contratto, che verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, sono individuati i seguenti obblighi del concessionario:

a) Assunzione in proprio dell'onere di adozione di tutte le misure volte a garantire che il servizio pubblico oggetto della presente concessione avvenga nel pieno rispetto della normativa in vigore;

b) Rispetto delle tariffe e corrispettivi stabiliti in sede di gara;

c) Riconoscimento nei confronti del Comune di Ghilarza del canone di concessione;

d) Accettazione della superiore vigilanza dell'ente concedente sul funzionamento del servizio;

e) Esonero per il Comune di Ghilarza da ogni e qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi;

f) Assunzione di ogni responsabilità, verso l'Amministrazione, del buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina e della correttezza del personale impiegato;

g) Assunzione di ogni responsabilità civile e penale dei danni prodotti a terzi dal personale impiegato nell'espletamento del servizio;

h) Assunzione di tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale e verso terzi, ospiti inclusi. Ogni e qualsiasi responsabilità riferita a danni e infortuni ricadrà pertanto sulla ditta affidataria, restando salvo da ogni coinvolgimento il Comune, salvo accertamento di dolo;

i) Assunzione dell'impegno ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutti i dipendenti e coadiutori il contenuto del presente capitolato, delle norme contrattuali e legislative nonché dei regolamentari vigenti, sia igienico – sanitari che giuridici - amministrativi, e di prevenzione infortuni e rapporti di lavori ed ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto.

2. La controprestazione del concessionario è costituita dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio dato in concessione;

3. La stipulazione del contratto col concessionario avverrà decorsi non meno di 35 (trentacinque) giorni dalla data dell'ultima delle comunicazioni, alla ditta aggiudicataria e ai contro interessati, del provvedimento di aggiudicazione. Il Comune può esercitare la facoltà di consegna anticipata dell'appalto e quindi richiedere, nelle more di stipula del contratto, l'inizio delle attività e dei servizi ricompresi nell'appalto

di che trattasi (da cui decorreranno tutti i termini essenziali previsti nel capitolato) previa produzione della cauzione definitiva, prevista nel presente capitolato, che il soggetto affidatario si obbliga ad effettuare per ottemperare alla esecuzione anticipata, della polizza assicurativa di cui all'art. 29 del presente capitolato nonché aver completato positivamente la pratica DUAP per l'avvio dell'attività.

4. Faranno parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato di concessione;
- l'offerta presentata dalla ditta in sede di gara;
- il Regolamento di funzionamento della Comunità Alloggio "Casa di Riposo Angelino Licheri" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 30/07/2018.

5. Tutte le spese connesse e conseguenti al contratto, relative a spese per bolli, registrazione, diritti di rogito e ogni altra spesa accessoria, restano accollati all'appaltatore. Se l'appaltatore non fornirà la documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni prodotte in sede di gara entro i termini di legge o non sottoscrive il contratto nel termine indicato nella lettera con la quale gli si comunica l'avvenuta aggiudicazione e non concorrono giusti motivi, tali da essere valutati validi per una stipula tardiva, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria

Articolo 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
--

1. Il concessionario, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, comunicherà al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente. La stazione concedente, nel contratto sottoscritto con l'aggiudicatario, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale esso si assume l'obbligo di tracciabilità dei suddetti flussi finanziari.

2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi, previsti dal comma precedente, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 e 9-bis del medesimo art. 3.

Articolo 18 - PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI

1. Gli immobili, impianti, attrezzature ed arredi facenti parte della struttura residenziale sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, restando inteso che la stessa ne concede l'uso al concessionario per tutto il periodo di durata dell'affidamento.
2. Il Comune metterà a disposizione del concessionario gli immobili, le strutture, gli impianti, le attrezzature e gli arredi dalla data di inizio delle attività.

Articolo 19 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RIGUARDO AGLI IMMOBILI

1. Il concessionario dovrà avere la massima cura nell'uso dei beni assegnati. E' responsabile della loro tenuta in perfetto stato di funzionamento, dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ammanchi e/o distruzioni di beni in dotazione. Detti ammanchi e/o distruzioni se dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, verranno addebitati al Concessionario per un importo pari al costo di riacquisto o di reintegro dei beni con le stesse caratteristiche qualitative. In caso di inadempienza, il relativo importo verrà detratto dalla cauzione.

Articolo 20 - PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI INSTALLATI DAL CONCESSIONARIO

1. Gli impianti eventualmente installati dal concessionario a pertinenza di quelli già in dotazione alla struttura restano di proprietà del concessionario per tutto il periodo di durata dell'affidamento. L'installazione dovrà essere preceduta da una dichiarazione di assenso dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 21 - ESECUZIONE DI LAVORI - COMMESSE

1. Per l'esecuzione di eventuali lavori e per forniture di beni e servizi necessari al buon funzionamento della struttura, il concessionario dovrà avvalersi di imprese idonee nel rispetto della normativa vigente.
2. Il concessionario darà comunicazione preventiva circa la natura, l'importo e le modalità di esecuzione dei lavori da eseguire al Comune, il quale potrà, nei termini di legge, esprimere il proprio assenso, chiederne la sospensione o negare l'autorizzazione.
3. Il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Ghilarza da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento di obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con l'esecuzione dei lavori, forniture o servizi. Il Comune non assume responsabilità

conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Articolo 22 - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI AL TERMINE DELL’AFFIDAMENTO

1. Al termine della durata dell'affidamento, il concessionario dovrà restituire gli immobili e gli impianti nonché gli eventuali beni mobili ed attrezzature concessi in buono stato di manutenzione ed idonei all'uso a cui sono destinati.

2. I beni dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di funzionamento e nello stato di conservazione conseguente al loro normale uso. Nel caso di deterioramento o eccessiva usura, i beni dovranno essere sostituiti e/o reintegrati a totale carico del concessionario.

3. La restituzione sarà fatta in contraddittorio tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, previa redazione di apposito stato di consistenza da parte dei competenti uffici comunali, da redigersi prima della scadenza del termine dell'affidamento.

Articolo 23 - SOSPENSIONE O IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

1. Nel caso in cui il concessionario sospenda, senza giustificati motivi, per un qualsiasi periodo, il servizio o non lo esegua in modo regolare e completo, l'Amministrazione Comunale, a seguito di formale diffida o mediante lettera raccomandata, può provvedere ad assicurare la continuità del servizio anche ricorrendo a prestazioni di terzi. In tal caso saranno a carico del concessionario tutte le spese e qualsiasi altra passività derivante da detta inadempienza e dai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale dovrà adottare in conseguenza della sospensione o dell'irregolare esecuzione del servizio da parte del concessionario. A tale scopo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione prestata dal concessionario a garanzia degli obblighi contrattuali sino alla concorrenza dell'importo cauzionale, salvo il pagamento da parte del concessionario dell'importo eccedente in caso di danno di entità superiore. La cauzione dovrà in ogni caso essere reintegrata nei successivi 30 giorni.

Articolo 24 - INADEMPIENZE, SANZIONI E PENALITÀ

1. Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, fatte salve le cause di decadenza

dall'affidamento, comporteranno l'applicazione della penalità da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 5.000,00 da applicarsi con provvedimento del competente Dirigente del Servizio.

2. L'Amministrazione Comunale applicherà, inoltre, una penale quantificabile in Euro 500,00 per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza. Tale penale viene applicata nel caso in cui il concessionario, a seguito di segnalazioni del Servizio Sociale di disservizi o lamenti da parte degli anziani e/o della loro rete familiare o amicale o rilevato direttamente dal personale comunale non prenda adeguati provvedimenti in merito.

3. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. Il concessionario, nei quindici giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Responsabile del competente servizio.

4. Resta salva la possibilità in capo al Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria ritenuta opportuna.

Articolo 25 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Possono costituire causa di decadenza della concessione le inadempienze agli obblighi contrattuali quali:

- a. applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- b. prestazione del servizio oggetto del presente affidamento in modo gravemente irregolare con applicazione reiterata, per 3 (tre) volte nel periodo di gestione, di penali;
- c. mancato utilizzo delle figure professionali adeguate;
- d. impiego di personale per competenze professionali non in loro possesso;
- e. mancato rispetto del rapporto numerico fra utenti e operatori stabilito dalla normativa in vigore;
- f. interruzioni del servizio per il mancato adempimento degli obblighi a carico del concessionario;
- g. mancata copertura delle garanzie assicurative e della cauzione;
- h. mancato rispetto degli accordi per la corresponsione del canone di concessione;

2. In tutte le ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle previste nel presente articolo, il Comune potrà inviare al concessionario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una diffida ad adempiere nel termine

di almeno 30 giorni, decorso il quale, se l'inadempimento persiste, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 C.C.

3. La pronuncia di decadenza dell'affidamento sarà effettuata dall'Ente concedente con apposito provvedimento che sarà notificato al domicilio del concessionario senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione

Articolo 26 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO (art. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016)
--

1. Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto di concessione, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile, nonché nei seguenti casi:

a. La ditta sia in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;

b. Ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;

c. Gravi e reiterate violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio, nonché il rapporto di fiducia tra il comune e il concessionario;

d. Mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall'appaltatore in sede di offerta;

e. Cessione diretta ovvero indiretta del contratto o subappalto;

f. Grave negligenza o frode della ditta. La ditta sarà considerata gravemente negligente qualora cumulasse, nel corso della durata del contratto, penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale; in questo caso le parti ritengono di comune accordo che tale inadempienza costituisca presupposto per l'applicabilità dell'articolo 1456 del codice civile;

g. Ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi, tali da pregiudicare in maniera sostanziale il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con la presente concessione.

2. Il Comune, in relazione a quanto sopra esposto alle lettere c, d, e, g, fisserà un termine massimo di 10 (dieci) giorni entro cui l'appaltatore dovrà adempiere, decorso inutilmente il quale potrà provvedere a dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante dall'ente appaltante per il danno subito.

3. La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento dello stesso organo che ha approvato l'aggiudicazione del contratto stesso. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'affidatario con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. E' fatta salva altresì la facoltà del concessionario di recedere ai sensi del Codice Civile, dando un preavviso di dodici mesi a mezzo raccomandata. Detta facoltà non è riconosciuta nei primi 2 anni della concessione. In caso di recesso che non rispetti le suddette modalità il concessionario sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 10.000,00 da intendersi indicizzate, per ciascun anno mancante alla scadenza naturale della concessione, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. Sarà in ogni caso fatta salva per il Comune ogni azione di rivalsa per la rifusione dei danni derivanti dal recesso rivalendosi sulla cauzione prestata sino alla concorrenza del danno.

Articolo 27 - GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al due per cento del valore della concessione, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 93 D.lgs. 50/2016, al quale si rinvia per le modalità da osservare.

Articolo 28 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, denominata "garanzia definitiva", pari al 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente e a norma dell'art. 93 D.lgs. 50/2016 commi 2 e 3.

2. La cauzione è presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto, dall'eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio dell'appaltatore.

3. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7.

4. Il concessionario provvederà ad integrare il deposito cauzionale nell'ipotesi di adeguamento delle rette e corrispettivi relativi ai servizi affidati. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione

risultasse insufficiente. L'appaltatore dovrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione, in tal caso il Comune aggiudicherà al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia sarà svincolata solo a conclusione della concessione, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione del contratto, dopo che saranno effettuati tutti i pagamenti relativi al servizio di cui al presente capitolato a seguito della verifica della regolare esecuzione dei servizi e previa definizione di tutte le eventuali altre pendenze.

Articolo 29 - DANNI A PERSONE E COSE - COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti, alle loro cose e a terzi, anche a seguito d'irregolarità o carenza delle prestazioni. Il soggetto concessionario risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nella esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune per tutta la durata contrattuale.

2. In relazione a quanto sopra, essa dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti, i volontari e altri soggetti terzi e polizza assicurativa dei locali, impianti e attrezzature messi a disposizione del Concessionario, aventi i seguenti massimali:

Polizza R.C.T. responsabilità civile in ordine alle attività oggetto della concessione e dei servizi prestati agli utenti esterni nonché a terzi, con massimale per sinistro, per persona e per danni a cose non inferiore a € 1.500.000,00;

Polizza R.C. verso i prestatori di lavoro, dipendente o volontario, con massimale per sinistro e persona non inferiore a € 1.500.000,00;

Polizza assicurativa dei locali, impianti e attrezzature messi a disposizione dall'Ente contro i danni da rischi per incendi, esplosioni, scoppi con rischio locativo anche derivanti da dolo e/o colpa grave del proprio personale. Ai fini della polizza, il valore dei locali, impianti ed attrezzature affidati dall'Ente all'appaltatore viene stabilito in euro 3.000.000,00.

3. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare le polizze assicurative con primario istituto assicurativo a copertura del rischio. Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata all'Ente prima della data fissata per l'attivazione del servizio.

4. L'esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l'affidatario del servizio dalle proprie responsabilità, avendo l'esclusiva funzione di ulteriore garanzia.

Articolo 30 - CONTROVERSIE

1. E' esclusa la clausola arbitrale. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l'appaltatore in ordine ai patti contrattuali, non risolta in via amministrativa, verrà deferita all'autorità giudiziaria. Il foro competente per eventuali controversie sarà quello di Oristano.

Articolo 31 - DOMICILIO

1. Il domicilio eletto dall'Amministrazione e dalla Ditta è quello delle rispettive sedi legali. Ogni variazione del domicilio dovrà essere comunicata all'altra parte in forma scritta.

Articolo 32 - INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI

1. L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter "Incompatibilità, cumulo di impegni e incarichi" del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 33 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Comune di Ghilarza estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con delibera G.C. n. 142 del 20.12.2013, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

2. Pertanto l'appaltatore si impegna a far rispettare ai propri collaboratori tutte le disposizioni, in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il citato D.P.R. n. 62/2013, nonché a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune di Ghilarza.

Articolo 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il Comune di Ghilarza entrerà nella disponibilità con la partecipazione alla presente procedura di gara, si rinvia a quanto meglio esplicitato nell'informativa allegata al presente Capitolato.

Articolo 35 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia al bando di gara, al disciplinare, ai Regolamenti di funzionamento della struttura residenziale, alle norme vigenti in materia di concessioni ed appalti di pubblici servizi nonché ad ogni altra disposizione di legge e in materia. In particolare si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni riportate nei DPGR 12/89 e 145/90, nella L. 328/2000, nella L.R. 23/2005, nel regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 di cui al Decreto del Presidente della Regione Sardegna 22.07.2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, nella delibera della Giunta Regionale n. 33/36 del 8/8/2013 resa definitiva dalla delibera G.R. 50/17 del 3/12/2013.

Il Responsabile del Settore Socio - Assistenziale